

Comunità dell'Isolotto
Domenica 9 febbraio 2025
(Franca, Lucia, Silvia, Valentino)

Disegno di legge n. 1660 Sicurezza o repressione?



Lettura dal Vangelo di Matteo (27, 11-26): Gesù davanti a Pilato

¹¹ Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose «Tu lo dici». ¹² E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. ¹³ Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?». ¹⁴ Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore.

¹⁵ Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro scelta. ¹⁶ Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. ¹⁷ Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il Cristo?». ¹⁸ Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia.

¹⁹ Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto; perché oggi fui molto turbata in sogno, per causa sua». ²⁰ Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. ²¹ Allora il governatore domandò: «Chi dei due volete che vi rilasci?». Quelli risposero: «Barabba!». ²² Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». ²³ Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!».

²⁴ Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetela voi!». ²⁵ E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». ²⁶ Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.

***La storia di Pinocchio col Grillo-parlante,
dove si vede come i ragazzi cattivi hanno a noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro***

Vi dirò dunque, ragazzi, che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava a gambe giù attraverso ai campi, per far più presto a tornarsene a casa; e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori.

Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro, e appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospiro di contentezza.

Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece:

— Crí-crí-crí!

— Chi è che mi chiama? — disse Pinocchio tutto impaurito.

— Sono io!

Pinocchio si voltò, e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro.

— Dimmi, Grillo, e tu chi sei?

— Io sono il Grillo-parlante, e abito in questa stanza da più di cent'anni.

— Oggi però questa stanza è mia — disse il burattino — e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro.

— Io non me ne andrò di qui, — rispose il Grillo — se prima non ti avrò detto una gran verità.

— Dimmela e spicciati.

— Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori, e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo, e prima o poi dovranno pentirsene amaramente.

— Canta pure, Grillo mio, come ti pare e piace: ma io so che domani, all'alba, voglio andarmene di qui perché, se rimango qui, avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola, e per amore o per forza mi toccherà a studiare; e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia, e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido.

— Povero grullerello! Ma non sai che, facendo così, diventerai da grande un bellissimo somaro, e che tutti si piglieranno gioco di te?

— Chetati, Grillaccio del malaugurio! — gridò Pinocchio.

Ma il Grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce:

— E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?

— Vuoi che te lo dica? — replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. — Fra i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio.

— E questo mestiere sarebbe?

— Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo.

— Per tua regola — disse il Grillo-parlante con la sua solita calma — tutti quelli che fanno codesto mestiere, finiscono quasi sempre allo spedale o in prigione.

— Bada, Grillaccio del malaugurio!... se mi monta la bizza, guai a te!...

— Povero Pinocchio! mi fai proprio compassione!...

— Perché ti faccio compassione?

— Perché sei un burattino e, quel che è peggio, perché hai la testa di legno. —

A queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutt'infuriato e preso di sul banco un martello di legno, lo scagliò contro il Grillo-parlante.

Forse non credeva nemmeno di colpirlo; ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero Grillo ebbe appena il fiato di fare crí-crí-crí, e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete.

Cosa prevede il nuovo ddl sicurezza e perché colpirà chi ha già meno diritti

In passato i cosiddetti decreti sicurezza hanno riguardato le politiche migratorie e in generale hanno preso di mira gli stranieri. Quelli del 2018 e del 2019 – che sono diventati le leggi bandiera del governo gialloverde, e in particolare dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, oggi vicepremier – erano volti a smantellare il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e a penalizzare l'operato delle organizzazioni non governative, in particolare quelle che facevano soccorsi in mare. Invece l'ultimo disegno di legge (ddl) voluto dal governo di Giorgia Meloni e approvato il 18 settembre dalla camera dei deputati va a toccare in maniera generalizzata il diritto di protestare a diversi livelli. Ma se guardiamo alla norma con maggiore attenzione ci accorgeremo che sono sempre gli stranieri a pagare il prezzo più alto e a essere ulteriormente criminalizzati. (Internazionale - 1.10.2024)

Il 4 settembre 2024, viene firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Mattarella, dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal ministro per gli affari europei Raffaele Fitto, dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro della difesa Guido Crosetto, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto-Fratin, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il ministro della salute Orazio Schillaci, il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida il decreto legislativo n. 134.

Il 18 settembre 2024, la Camera dei deputati approva il disegno di legge recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”*.

Il testo – che passa ora all'esame del Senato – introduce una trentina di modifiche al Codice penale formulando 24 nuovi reati, estendendo sanzioni e aggravanti, e in alcuni casi ampliando le pene previste per reati già esistenti.

IL NUOVO REATO DI “BLOCCO STRADALE”

Una delle novità che fa più indignare è quella che introduce il cosiddetto “reato di blocco stradale”, modificando l'articolo



1-bis del Decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada. Questo comportamento non sarà più punito come illecito amministrativo ma con la pena della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro. Se il Senato approverà il testo nell'attuale formulazione chiunque impedirà la libera circolazione su strada ordinaria o su ferrovia, ostruendo la stessa con il proprio corpo, commetterà un reato. Se poi a protestare saranno “più persone riunite”, eventualità estremamente probabile, la pena salirà da sei mesi a due anni di reclusione. In realtà, l'inasprimento era stato già introdotto nel 2018 dal primo governo Conte che aveva inserito il reato di blocco

della circolazione attuato con qualsiasi mezzo, ma non con il corpo, come, invece, prevede il disegno di legge 1660.

Uno degli ambiti in cui è estremamente probabile l'“utilizzo” del nuovo reato è quello dei picchettaggi da parte dei lavoratori all'esterno delle aziende che può configurarsi come “blocco stradale”.

20 ANNI DI RECLUSIONE PER CHI PROTESTA CONTRO LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ma forse la modifica normativa più pesante di tutte è quella che prevede fino a 20 anni di reclusione per chi protesta in modo “minaccioso o violento”, per impedire la realizzazione di “un'opera pubblica” o di “un'infrastruttura strategica” (civile o militare). Il disegno di legge, inoltre, prevede modifiche agli articoli del Codice Penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza, introducendo l'aggravante del cosiddetto “dissenso no-ponte” e “no-tav”.

15 ANNI PER LA MINACCIA A PUBBLICO UFFICIALE NEL CORSO DI UNA MANIFESTAZIONE

Ma anche se non si tratta di questo tipo di opere, la nuova pena per la resistenza, violenza o minaccia (anche la semplice minaccia!) a pubblico ufficiale (anche a uno solo), o ad un corpo dello Stato, nel corso di una qualsiasi manifestazione (contro la guerra o contro la chiusura di una fabbrica), va da un minimo di 3 a un massimo di 15 anni di reclusione, se la resistenza è posta in essere da più di 10 persone.

Per paradossale che possa sembrare, sono norme repressive più dure di quelle contenute nel codice fascista Rocco, secondo il quale rappresentava un'attenuante il fatto che la resistenza a pubblico ufficiale fosse compiuta nel corso di proteste collettive.



Poteri delle forze di polizia sono aumentati direttamente nello sgombero delle case occupate e attraverso l'innalzamento delle pene per ogni forma di resistenza, anche passiva, ai loro ordini e per ogni forma di lesione, anche lievissima, ai loro corpi che sarà punita d'ufficio con pene dai 2 ai 5 anni, a differenza delle lesioni ai comuni cittadini che sono punibili solo a querela di parte e con pene inferiori. La soglia dei cinque anni è importante perché consente alla magistratura di disporre la custodia cautelare in carcere del presunto colpevole attraverso la custodia cautelare.

DASPO E AGGRAVANTE PER LE VICINANZE DI FERROVIE E PORTI

La commissione di un reato nelle vicinanze di una struttura ferroviaria con il 1660 diventa un'aggravante a cui si aggiunge l'estensione del "daspo" alle vicinanze delle ferrovie e dei porti: si tratta di misure che hanno un'evidente funzione di contrasto alla partecipazione alle manifestazioni (tra tutti ricordiamo le dimostrazioni ai porti di Genova, Salerno e Marghera per la Palestina).

Il decreto "Caivano" (che ha enormemente accresciuto la repressione contro i minori) già va in questa direzione, dando al giudice il potere di imporre al minore di non partecipare a manifestazioni politiche o di protesta.

TRE ANNI DI RECLUSIONE PER UNA SCRITTA SUI MURI

Il 1660 aggrava anche la pena per chi "deturpa" o "imbratta" (anche con vernici lavabili) beni mobili e immobili "adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche": reclusione da 6 mesi ad 1 anno, addirittura a 3 anni se si è recidivi. Ed è evidente a tutti che molte manifestazioni politiche o di rivendicazione in cui si può arrivare alle scritte sui muri si svolgono proprio davanti alle sedi istituzionali o nei loro pressi.



IL NUOVO REATO DI "RIVOLTA ALL'INTERNO DI UN ISTITUTO PENITENZIARIO"

Tra i nuovi reati spicca anche quello di "rivolta penitenziaria o carceraria": in questo caso chi "promuove, organizza o dirige" una rivolta è punito con la reclusione da 2 a 8 anni, per chi partecipa, la pena è da 1 a 5 anni, ma con le aggravanti (uso di armi, feriti o morti) la pena si impenna fino a 20 anni! È punita anche la sola resistenza passiva agli ordini delle guardie carcerarie. Se questo non bastasse, è introdotta una speciale aggravante per il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, se è commesso in carcere, o attraverso scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.

Il disegno di legge interviene anche sul tema del carcere per le detenute madri o in stato di gravidanza. Attualmente il Codice penale dispone all'art. 146 il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena se riguarda una donna incinta o madre di un bambino di meno di un anno di età. Il nuovo testo normativo vuole rendere tale rinvio dell'esecuzione della pena facoltativo, rimettendone al giudice la valutazione: se il rinvio non viene concesso, la pena dovrà in ogni caso essere eseguita presso un Istituto a Custodia Attenuata per Detenute Madri (ICAM). I posti negli ICAM, però, già adesso non sono sufficienti tanto che alcune decine di bambini vivono in carcere con le loro madri.

REATI APPPOSITAMENTE STUDIATI PER I MIGRANTI

In primo luogo, viene introdotto un altro nuovo reato che colpisce con estrema violenza chi "promuove, organizza o dirige una rivolta" in un CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri), in un hotspot o anche in un normale "centro di accoglienza".

La pena va da 1 a 6 anni (per chi partecipa, da 1 a 4 anni) e può arrivare fino a 20 anni se qualche appartenente alle forze di polizia o al personale dei centri subisce lesioni gravi o gravissime.

Poiché il reato di “rivolta” è punito anche in mancanza di atti violenti, gli immigrati rinchiusi nei CPR, hotspot e centri di accoglienza – sulla base di questa previsione di reato – possono essere puniti pesantemente anche per la sola “resistenza passiva” agli “ordini impartiti” (non si richiede neppure che siano legittimi) non solo degli agenti di polizia, ma anche del personale dei centri che non appartiene alle forze dell’ordine, una norma fatta apposta per indurre i rinchiusi in questi centri alla totale sottomissione.

“La cittadinanza concessa allo straniero” può essere revocata dallo Stato per condanne che hanno a che fare con il “terrorismo” a 10 anni (dagli attuali 2). Senza il permesso di soggiorno, infine, al migrante è fatto divieto disporre di un cellulare. In questo ambito di criminalizzazione del disagio e della marginalità sociale rientra anche l’aumento delle pene per l’accattonaggio.

7 ANNI PER L'OCCUPAZIONE “ABUSIVA” DI CASE SFITTE

L’occupazione “abusiva” di case vuote, attuata con “violenza o minaccia” (è violenza contro le cose la semplice rottura di una serratura...), da parte di famiglie o singole persone senza tetto è punita con pene dai 2 ai 7 anni e il rapido reintegro del proprietario nel possesso dell’immobile occupato diventa di competenza delle forze di polizia che possono provvedervi senza attendere alcun accertamento della magistratura sulle circostanze specifiche che avevano portato alla occupazione. La punizione si estende anche ai solidali, singoli o collettivi di sostegno (“chi coopera”).

Il nuovo reato punisce l’occupazione di immobili “destinati a domicilio” e può colpire, quindi, non solo le abitazioni in quel momento utilizzate ma anche gli edifici vuoti ma, appunto, con destinazione ad alloggio, come i complessi di edilizia popolare inutilizzati, solo per fare un esempio.

Tutto questo al netto del fatto che il Codice penale punisce già l’occupazione di immobili: da un lato, infatti, esiste il reato di invasione di terreni o edifici (articolo 633) dall’altro c’è il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili” (articolo 634).

IL “TERRORISMO DELLA PAROLA” PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A 6 ANNI

Il disegno di legge introduce due nuovi reati, il primo commesso da chi “si procura o detiene documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo”, il secondo da chi “distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l’uso di materiali esplosivi o su qualsiasi altra tecnica o metodo al fine di compiere uno dei delitti non colposi contro la pubblica incolumità puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni”.

Data l’estrema elasticità e arbitrarietà del concetto di “terrorismo” (ad esempio, terroriste possono essere, secondo lo Stato italiano, le organizzazioni palestinesi o curde in lotta per la liberazione del proprio popolo) è evidente che chiunque possieda materiale di queste organizzazioni è punibile con pena da 2 a 6 anni, nel secondo da 6 mesi a 4 anni.



UNA LOGICA REPRESSIVA IN PALESE CONTRASTO CON IL DETTATO COSTITUZIONALE

Con questa “legge-manganello” il governo vuole regolare i conti con tutte le realtà ed esperienze di lotta in corso e creare gli strumenti giuridici atti a prevenire e stroncare sul nascere i futuri, inevitabili conflitti sociali. Introducendo nuovi reati e nuove aggravanti di pena, il 1660 colpisce a un tempo le manifestazioni contro le guerre, a cominciare da quelle contro il massacro dei palestinesi a Gaza, e quelle contro la costruzione di nuovi insediamenti militari, i picchetti operai, le proteste contro le “grandi opere”, quelle per fermare la catastrofe ecologica o la speculazione energetica. Non a caso il 1660 viene definito come disegno di legge “anti no-ponte” anti “no-tav” “anti Gandhi”.

Nel mirino di questa nuova norma di legge ci sono proprio le forme di lotta di cui tanti movimenti si dotano per aumentare la propria efficacia come i blocchi stradali e ferroviari o le occupazioni di case sfitte. E il 1660 contiene norme durissime contro qualsiasi forma di protesta e di resistenza, anche passiva, nelle carceri e nei centri di reclusione degli immigrati senza permesso di soggiorno, perfino contro le proteste di familiari e solidali a loro supporto.

Pare quasi un concretizzarsi di quel “diritto penale del nemico”, teorizzato negli anni ’80, la cui logica è, appunto, quella di colpire non i reati ma determinate categorie di persone che si ritengono, in qualche modo, “pericolose per la società”. La legge che ne uscirà, se non subirà modifiche significative durante l’esame al Senato della Repubblica, rappresenterà una sorta di “manifesto” mentre avrà effetti estremamente limitati sulla “sicurezza” delle nostre città e dei nostri territori, molto più minacciati dallo sfruttamento, dal disagio economico e sociale, dalla carenza di servizi pubblici che consentano l’inclusione anche delle fasce più deboli del tessuto sociale, di quanto non lo siano dalle manifestazioni o dai picchetti dei lavoratori.

Il giurista Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone, ha definito il disegno di legge 1660 “il più grande e pericoloso attacco alla libertà di protesta nella storia repubblicana”. E anche se in molti punti probabilmente la norma sarà bocciata dalla **Corte Costituzionale** (come d’altro canto è avvenuto in passato per gli altri decreti sicurezza) perché è in evidente contrasto con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, è abbastanza chiaro che nel frattempo determinate fasce sociali saranno criminalizzate e notevolmente marginalizzate: per esempio gli immigrati irregolari, i mendicanti, i senzatetto, i rom, quelli che vivono in occupazioni abitative (che spesso sono stranieri), i detenuti (anche in questo caso spesso stranieri), gli attivisti e le organizzazioni che manifestano dissenso, anche in maniera pacifica.

Pur nei toni felpati della diplomazia istituzionale, il commissario per i diritti umani dell’organismo internazionale, Michael O’Flaherty, ha inviato il 16 dicembre una lettera al Presidente del Senato italiano, Ignazio La Russa (Avvenire, 20 dicembre 2024). Nelle prime righe del testo, il commissario fa riferimento ai **«diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, sanciti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo»** che definisce «pietre miliari della società democratica»; per tale motivo «qualsiasi restrizione a tali diritti deve essere prescritta dalla legge, **necessaria, proporzionata, non discriminatoria e soggetta a controllo giurisdizionale indipendente**». Comportamenti di «alterazione temporanea» della vita di comunità, «anche attraverso la generazione di rumore, l’ostruzione del traffico stradale» o altre pratiche di disturbo, **«non esentano le autorità statali dal loro obbligo** positivo di facilitare l’effettivo esercizio del diritto di riunione pacifica». In particolare, O’Flaherty si concentra sugli **articoli 11 e 14** del disegno di legge, che introducono la fattispecie penale di disturbo della circolazione stradale «in luogo del già esistente illecito amministrativo», con l’aggiunta di aggravanti. Egli critica anche **l’articolo 13**, che estende le circostanze in cui i commissari di polizia possono impedire agli individui l’accesso ad alcune aree in prossimità di strade, ferrovie, aeroporti e altre infrastrutture; **l’articolo 24**, che prevede pene per il deturpamento di edifici pubblici «quando lo scopo è arrecare danno all’onore, al prestigio o al decoro di un’istituzione»; **l’articolo 26**, che introduce il reato di ribellione nelle carceri; e **l’articolo 27**, che prevede lo stesso nei CPR, «rivolgendosi anche a coloro che hanno resistito solo passivamente». (L’Indipendente, 3 febbraio 2025).

PERCHE’ RIGUARDA TUTTI, ANCHE CHI PENSA DI ESSERNE “IMMUNE”.

Anche se il disegno di legge 1660 ha il dichiarato scopo di “colpire” alcune specifiche “categorie” di persone (quelle che dissentono rispetto alle decisioni dei governi nazionale, regionali e locali) e le fasce sociali più deboli è evidente che l’applicazione della norma riguarderà tutti coloro che compiono quelle azioni.

Sarà quindi possibile che a “fare le spese” della nuova normativa siano persone che compiono azioni finora ritenute assolutamente all’interno della legalità come manifestare sulla strada di casa contro una industria inquinante o una speculazione edilizia. Moltissime persone che non appartengono a movimenti politici o sindacali lo hanno fatto e ritengono legittimo farlo ma con la trasformazione del 1660 in legge queste manifestazioni potrebbero non essere più legali.

Lo stesso dicasi per le manifestazioni studentesche che coinvolgono tanti ragazzi e, a loro volta, potrebbero diventare “illegali”: quante ragazze e ragazzi potranno cadere nelle maglie della giustizia per un corteo o una occupazione?

Quante persone, finora, hanno partecipato a cortei per protestare contro decisioni amministrative locali o nazionali ritenute sbagliate senza neppure porsi il problema della legittimità della loro azione perché certi che il diritto di manifestare sia garantito dalla Costituzione? Moltissime, anche semplicemente animate da spirito civico non necessariamente da “animosità politica”, eppure anche quei cortei potrebbero rivelarsi “illegali”.

Anche per la difesa dell’ambiente si sono mobilitate persone delle più disparate età e condizione sociale, certe di poter esprimere liberamente il loro pensiero anche rallentando il traffico di una strada ma anche questo tipo di iniziative potrebbe essere punibile ai sensi della nuova legge.

PREGHIERA EUCARISTICA

Le portarono via

Le portarono via il pubblico, lei compose per sé stessa
Le portarono via il computer, lei ritornò ad usare la penna
Le portarono via la carta, lei scrisse sul suo braccio
Le portarono via il coltello, elaborò versi nella sua testa
Le portarono via il tempo, lei trasformò il ritmo della sua fatica
nella salmodia della sua esistenza. Le tagliarono la lingua.
Lei compose nella sua testa, la lobotomizzarono.
Ancora i suoi sogni afasici, di uccellini e uomini migliori, fecero rima.
Le portarono via il respiro. Il suo sangue scolarizzò il suolo,
i germogli allargarono le ali attraverso di lei
e scribacchiarono nel cielo.

Anche quando a Gesù venne portato via tutto e prima di
tutto i suoi discepoli,
nella notte in cui veniva tradito, Gesù prese del pane,
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
“questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo:
*“questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue;
fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me”.*
Che lo Spirito ci aiuti a perdere tutto tranne il seme della speranza,
che affonda le radici nella dignità e cresce,
inarrestabile e resiliente, verso il cielo.